

COMUNE DI BALSORANO

(Provincia di L'Aquila)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del Registro Data 23.01.2016

OGGETTO: ZONE AGRICOLE - MANUFATTI CONNESSI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO - RECEPIMENTO DELL'ART. 71 DELLA L.R. 18 DEL 12.04.1983 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALLA L.R. 12 DEL 03.03.1999

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventitre** del mese di **gennaio** alle ore 09,30 nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	Dott. Mauro Tordone	X	
2	Tuzi Giovanni	X	
3	Capoccitti Gino	X	
4	Valentini Francesco	X	
5	Margani Romina		X
6	Gismondi Roberto Tony	X	
7	Laurini Guido	X	
8	Buffone Antonella	X	

Assegnati n. 8	Presenti 7
In carica n. 8	Assenti 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il dott. Mauro Tordone nella sua qualità di Sindaco - Presidente;

Partecipa il Segretario Com.le dr. Angelo Mascolo, la seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che la Legge Regionale n. 18/1983 prima della emanazione della successiva L.R. n. 12/'99, tra i requisiti minimi richiesti per la utilizzazione edificatoria in zona agricola, prevedeva il lotto minimo di 10.000 mq.;
- che tale norma diventa di difficile applicazione nelle realtà locali dove i terreni a destinazione agricola si presentano molto frazionati e per questo motivo, molto spesso i proprietari di terreni agricoli si vedono costretti ad abbandonare le campagne;
- che l'attuale Amministrazione Comunale, al fine di agevolare quei cittadini che intendono realizzare piccole strutture a carattere precario per il ricovero di attrezzi agricoli, motocoltivatori, animali ed altro, tenuto conto che l'Art. 71 della L.R. n. 18/'83 dalla L.R. n. 12/'99 prevede la possibilità di ridurre a 3.000 mq. il lotto minimo per realizzare manufatti connessi alla conduzione di fondi agricoli;

Considerato che la possibilità di applicazione della citata norma regionale è subordinata comunque al suo recepimento da parte del Consiglio Comunale;

Visto in tal senso l'art. 71 della L.R. della L.R. n. 18/'83 così come è stato modificato ed integrato dalle LL.RR. 12/'99 e 54/'99;

Ritenuto doversi procedere;

Vista la L.R. 18/1983 e s.m.i.;

Visto in particolare l'art. 71 della L.R. della L.R. 18/'83 e s.m.i.;

Visto lo statuto comunale;

Assunti i pareri ai sensi dell'art. 49 del decreto lgs 267/2000;

Con il seguente risultato di votazione dei consiglieri presenti:

Favorevoli 5, Astenuti 2 (Laurini e Buffone)

DELIBERA:

1) Di recepire l'art. 71 della L.R. della L.R. 18/'83 così come è stato modificato ed integrato dalle LL.RR. 12/'99 e 54/'99 il quale al c. 2 consente la possibilità di ridurre a 3.000 mq. il lotto minimo necessario nelle zone a destinazione agricola per realizzare manufatti connessi alla conduzione del fondo;

2) Di inviare copia della presente al Settore Urbanistica della Provincia dell'Aquila;

Con separata votazione che riporta il medesimo esito: Favorevoli 5, Astenuti 2 (Laurini e Buffone)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Sindaco/Presidente

F.to Dr Mauro Tordone

Il Segretario Comunale

F.to Dr Angelo Mascolo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Balsorano, lì 13.02.2016

IL RESPONSABILE

F.to Dr Angelo Mascolo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile come previsto dall'art.134 D.Lgs 267/2000

Balsorano lì, 13.02.2016

IL RESPONSABILE

F.to Dr Angelo Mascolo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Angelo Mascolo